






- o L'Azienda comunicherà ai dipendenti la riduzione dell'attività lavorativa attraverso apposito ordine di servizio che verrà esposto nelle bacheche aziendali ubicate nei singoli reparti di appartenenza. Sarà cura dei singoli lavoratori verificare pertanto la riduzione individualmente prevista in ciascun periodo.
- o Al verificarsi di guasti impiantistici ed al solo fine di garantire la salvaguardia impianti , potranno essere richieste al personale coinvolto in solidarietà prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro settimanale. In quest'ottica, l'Azienda si impegna a comunicare tempestivamente agli organi competenti ed alla RSU il verificarsi di tali eventi, motivandone le ragioni giustificatrici , specificando i nominativi dei lavoratori ed il relativo numero di ore svolte oltre il normale orario di lavoro settimanale previsto dal CCNL.
- o Fermo restando il numero complessivo dei lavoratori interessati dal presente Contratto di Solidarietà, l'Azienda si riserva di apportare eventuali modifiche ai nominativi coinvolti, a fronte di esigenze di carattere tecnico-organizzativo e/o produttive.
- o Per mantenere un equilibrato mix di competenze professionali, si rende necessario provvedere ad attuare iniziative formative a beneficio del personale posto in riduzione di orario; a tal fine le Parti provvederanno a sottoscrivere nelle apposite sedi uno specifico accordo per l'inserimento dei lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito nei progetti di formazione e riqualificazione ai sensi della Legge n. 102/09.
- o Le Parti considerano prioritario salvaguardare in ogni modo le esigenze tecnico produttive, nonché i livelli di produttività, di qualità e di efficienza aziendale. Pertanto, le modalità operative di attuazione del presente contratto di solidarietà saranno oggetto di verifiche periodiche in appositi incontri , di norma con cadenza bimestrale, con la RSU. Nel corso di tali incontri e per tutto il periodo di 12 mesi di applicazione del presente contratto di solidarietà difensivo, l'Azienda e la RSU potranno concordare di integrare e/o aggiornare i moduli e/o le modalità di attuazione della riduzione dell'orario, anche introducendo schemi e/o moduli nuovi e/o diversi di attuazione della riduzione dell'orario settimanale, fermo restando il limite già indicato nei punti precedenti, in funzione delle esigenze produttive, di mercato e del piano di formazione e riqualificazione delle risorse umane.

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno reciprocamente atto di aver pienamente, correttamente ed esaustivamente esaurito con esito positivo, in ogni sua parte ed a ogni suo effetto, la procedura di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lucchini S.p.a.

Stabilimento di Piombino  


Confindustria Livorno



RSU Stabilimento di Piombino



FIM-FIOM-UILM

